

# Bando tipo "Master"

## di lavori, forniture, servizi e progettazione

(a cura dello Studio Albonet - ultima revisione 1/3/2024)

Schema di disciplinare di gara di una procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici misti di lavori / servizi / forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o superiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta al prezzo più basso / minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

[In attuazione dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Autorità ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - pubblicata nella GU Serie Generale n.163 del 14-07-2023 - in vigore dal 29-7-2023) avente per oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

Il bando tipo dell'Anac, nella forma del disciplinare tipo, è stato riadattato dallo Studio Albonet per poter essere utilizzato per contratti in tutti i settori e tipologia di prestazioni, di qualsiasi importo e con qualsiasi criterio di aggiudicazione, con o senza inversione procedimentale, con o senza finanziamenti del PNRR. Tale documento è stato rinominato in "Bando tipo Master" poiché rappresenta una sorta di matrice generale da cui poi ricavare i bandi tipo specifici.]

### INDICE DELLE SEZIONI SUDDIVISE IN PUNTI E SOTTOPUNTI

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE</b> .....	<b>3</b>
A. INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	3
B. IPOTESI ALTERNATIVE .....	4
C. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE.....	4
D. PARTI VINCOLANTI.....	4
E. INDICAZIONI OPERATIVE.....	4
NOTE DELL'AUTORE (STUDIO ALBONET) .....	4
<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>1</b>
<b>PREMESSE</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA</b> .....	<b>1</b>
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	1
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	2
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	2
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>3</b>
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	3
2.2. CHIARIMENTI .....	3
2.3. COMUNICAZIONI .....	4
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>4</b>
3.1. DURATA .....	6
3.2. REVISIONE PREZZI .....	7
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	7
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>10</b>
Self cleaning.....	10

<i>Altre cause di esclusione</i> .....	10
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</b> .....	<b>11</b>
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – FORNITURE/SERVIZI .....	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - FORNITURE/SERVIZI .....	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI .....	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - FORNITURE/SERVIZI .....	13
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI .....	13
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria – Forniture/Servizi</i> .....	14
<i>Requisiti di capacità tecnico-professionale- Forniture/Servizi</i> .....	14
6.5.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	14
<i>Requisiti di idoneità professionale –Forniture/Servizi</i> .....	14
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale – Forniture/Servizi</i> .....	14
6.6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - LAVORI .....	15
6.7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA - LAVORI .....	15
6.8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - LAVORI .....	17
<i>Requisiti di idoneità professionale – Lavori</i> .....	17
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale - Lavori</i> .....	17
6.9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI - LAVORI .....	18
<i>Requisiti di idoneità professionale – Lavori</i> .....	18
<i>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale - Lavori</i> .....	18
<b>7. AVVALIMENTO</b> .....	<b>18</b>
<b>8. SUBAPPALTO</b> .....	<b>19</b>
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	<b>21</b>
<b>11. SOPRALLUOGO</b> .....	<b>24</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b> .....	<b>24</b>
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....	<b>25</b>
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	25
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	<b>27</b>
<b>15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>28</b>
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	28
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	31
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	33
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
<i>Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili)</i> .....	33
<i>Per i raggruppamenti temporanei già costituiti</i> .....	33
<i>Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti</i> .....	34
<i>Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti</i> .....	34
<i>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica ..</i>	34
<i>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica</i> .....	34
<i>Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo</i> .....	35

<b>16. OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>35</b>
<b>17. OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>37</b>
<b>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>38</b>
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	38
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	39
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	40
<i>Formula con interpolazione lineare .....</i>	<i>40</i>
<i>Formula "bilineare" .....</i>	<i>40</i>
<i>Formula "quadratica" .....</i>	<i>40</i>
<i>Formula "[ ]" [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta]. .....</i>	<i>40</i>
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	41
<b>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>41</b>
<b>19. AUTORITA' MONOCRATICA .....</b>	<b>42</b>
<b>20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>42</b>
<b>21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>42</b>
<b>22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</b>	<b>43</b>
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>44</b>
<i>Formazione della graduatoria provvisoria- cristallizzazione della graduatoria .....</i>	<i>45</i>
<b>XX. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>45</b>
<b>24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>46</b>
<b>25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>47</b>
<b>26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>47</b>
<b>27. ACCESSO AGLI ATTI.....</b>	<b>48</b>
<b>28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>48</b>
<b>29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>49</b>

## AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di **servizi** e **forniture** e **lavori** nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#).

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### A. INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio: «Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel

documento ... [indicare il nome, ad esempio *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico*], che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma».

#### B. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: [*o in alternativa*] o [*oppure*]. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio: «Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [*in alternativa in caso di bilinguismo*] Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [*e, o specificare*] ... [*indicare l'altra lingua*]»

#### C. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali [*Facoltativo*], [*Se richiesto...*], [*In caso di ...*] etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio: [*In caso di protocollo di legalità/patto di integrità*] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### D. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti.

#### E. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.: [...]** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio: «La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... [*indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione*] e sulla Piattaforma ... [*indicare l'apposita sezione*].»

#### NOTE DELL'AUTORE (STUDIO ALBONET)

Il presente documento è stato redatto in conformità al [Bando Tipo n. 1/2023](#) (in vigore dal 29-7-2023 <sup>(1)</sup>), in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici [art. 83 comma 3](#), ed è stato riadattato e commentato dall'autore (**Studio Albonet**) per agevolare la compilazione agli utilizzatori (Stazioni Appaltanti) e il riutilizzo per procedure con caratteristiche diverse rispetto a quelle individuate nel bando tipo ufficiale (es. settore lavori e servizi tecnici; appalti integrati, criterio del prezzo più basso; sotto soglia, ecc.). Le integrazioni al testo introdotte dall'autore sono riportate in colore rosso e le note in corsivo. Il presente documento tiene anche conto dello [Schema di Bando Tipo n. 2](#) (non ancora ufficiale) per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, attualmente in fase di consultazione online.

Abbiamo utilizzato colori diversi per evidenziare le clausole che si riferiscono a specifici settori di attività: **servizi** - **forniture** - **beni** - **lavori**

Altri chiarimenti / approfondimenti / esemplificazioni proposti dall'autore sono stati inseriti con **note di chiusura** in calce al presente documento, per non ostacolare la lettura e per mantenere l'originaria fluidità del testo.

Tutto il testo e le note sono stati arricchiti da collegamenti ipertestuali in corrispondenza di ogni riferimento normativo. I link inseriti nelle norme del codice dei contratti conducono alle pagine web del sito [CodiceAppalti.it](#), dedicate ad ogni singolo articolo del codice, mentre gli altri riferimenti normativi sono linkati al sito [Normattiva.it](#) e al sito della Gazzetta Ufficiale. **NB** Qualora l'utilizzatore non intenda visualizzare i link nel documento finale oggetto di pubblicazione, sarà sufficiente colorare tutto il testo con carattere nero e rimuovere le sottolineature.

**FORMATTAZIONE DEL TESTO**

I numeri di riferimento (X), che rinviano alle note, sono stati colorati con l'evidenziazione verde per renderli più facilmente riconoscibili.

Anche laddove erano presenti nel testo originario i tre punti (...) per indicare dove inserire il testo libero da parte dell'utilizzatore (stazione appaltante), l'autore (Albonet) ha preferito sostituire i tre punti con la seguente soluzione grafica, ritenuta più riconoscibile: [•]

L'autore ha inoltre evidenziato in giallo le parole che possono avere un riferimento diretto al settore di attività (forniture, servizi, lavori), o su cui la stazione appaltante potrebbe intervenire per personalizzare il contenuto, così da consentire all'utilizzatore di adattare bando alle proprie esigenze anche in relazione all'effettivo settore di riferimento per le prestazioni oggetto di affidamento. Sono state inoltre evidenziati in giallo i riferimenti/rinvii a specifici "punti" del bando. I "punti" sono in sostanza i numeri assegnati ai titoli delle diverse sezioni del bando. **NB** nel caso in cui l'utilizzatore dovesse rimuovere o aggiungere qualche nuovo punto, dovrà aver cura di rinumerare i punti successivi e aggiornare eventuali riferimenti a tali punti presenti nel testo del disciplinare (ciò vale anche per le note di chiusura dove sono presenti alcuni riferimenti ai punti del disciplinare).

L'autore ha inoltre evidenziato in **grassetto** tutte locuzioni presenti nel bando che fanno riferimento a **cause di esclusione** (es. "a pena di esclusione", "è esclusa l'offerta", "offerta inammissibile", "è motivo di esclusione", ecc.). (2)

**CANCELLAZIONE FINALE DELLE NOTE**

L'utilizzatore, una volta conclusa la personalizzazione del bando, potrà:

1. cancellare velocemente tutte le note (evidenziate in verde) con un'unica azione (funzione "modifica" -> "Sostituisci" -> "Trova" -> "Formato" -> "Carattere" -> "Apice", poi lanciare la ricerca su "Trova in" -> "Documento principale" e, una volta selezionato tutto il testo in formato apice (cioè i numeri delle note), cliccare sulla tastiera il tasto "Canc". Tale azione farà sparire automaticamente tutti i numeri delle note presenti nel testo del bando e anche le corrispondenti note di chiusura.
2. analoga azione potrà essere svolta per cancellare le annotazioni a carattere verde inserite da ANAC e le note dell'Autore, selezionando con la funzione "cerca" tutto il testo con carattere corsivo e poi usare la funzione "canc"; tuttavia, si consiglia di cancellarle a mano, durante la fase di personalizzazione del bando, almeno gli interi punti non pertinenti, nonché tutte le opzioni "facoltative" e quelle "alternative", onde evitare di mantenere, inavvertitamente, nel testo qualche frase non pertinente.
3. prima di chiudere il lavoro, si rivedere tutte le numerazioni (anche avvalendosi dell'indice) e di verificare la correttezza di tutti i riferimenti incrociati (evidenziati in giallo) sparsi nel testo.
4. come ultima operazione, selezionare tutto il testo e togliere il formato evidenziato, corsivo e sottolineato; quindi rimuovere tutte le istruzioni operative riprodotte in queste prima pagine del disciplinare (da valutare se mantenere l'indice).

## DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA / GARA INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE <sup>(3)</sup> A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI [●]  
*[sintetica descrizione dei servizi/forniture/lavori oggetto dell'appalto]*

## PREMESSE

Con atto n. [●] *[specificare il tipo di atto <sup>(4)</sup>]* del [●] *[indicare]*, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura / i lavori di [●] *[indicare l'oggetto dell'appalto] <sup>(5)</sup>*, *[in caso di servizi e forniture, lavori per i quali è vigente un decreto sui CAM] conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al [●]. [indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica]*

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:  
<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore> <sup>(6)</sup>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www \[●\]](http://www.[●]) *[indicare] <sup>(7)</sup>*

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo / **criterio del prezzo più basso / del minor prezzo.** <sup>(8)</sup>

La durata del procedimento è prevista pari a [●] mesi dalla pubblicazione del bando *[il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice] <sup>(9)</sup>*

Il luogo di [●] svolgimento del servizio/consegna della fornitura / **esecuzione dei lavori** è [●] *[codice NUTS [●]] <sup>(10)</sup>*

CIG [●] CUI [●] CUP [●] *[indicare solo se obbligatorio] <sup>(11)</sup>*

*[In caso di suddivisione in lotti]*

lotto 1: CIG [●] CUI [●] CUP [●] *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2: CIG [●] CUI [●] CUP [●] *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto [●]: CIG [●] CUI [●] CUP [●] *[indicare solo se obbligatorio]*

Il Responsabile unico del progetto è [●]. *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail] <sup>(12)</sup>*

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è [●] *[se previsto, indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].*

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma <sup>(13)</sup> comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del [Regolamento UE n. 910/2014](#) (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del [decreto legislativo n. 82/2005](#) recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'[articolo 1176, comma 2, del Codice civile.](#) <sup>(14)</sup>

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato [●] *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]. <sup>(15)</sup>*

Ai sensi dell'[art. 25 comma 2 del Codice](#), in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al [decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591](#), tramite protocollo NTP o standard superiore.

**[Facoltativo]** L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento [●] *[indicare il nome, ad esempio "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche" o "Regolamento tecnico"]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte [●] *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento [●] *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un **personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; <sup>(16)</sup>
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'**identità digitale (SPID)** di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o di **altri mezzi di identificazione elettronica** per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli [articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'[articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05](#));
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal [Regolamento n. 910/14](#);
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal [Regolamento n. 910/14](#) ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al [regolamento n. 910/14](#);
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. <sup>(17)</sup>

L'accesso è gratuito <sup>(18)</sup> ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**[Facoltativa]** Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero [●] nei seguenti orari [●] oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo [●]].*

*N.B. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata se consentire l'accesso alla stessa anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) del punto 1.2.*

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara <sup>(19)</sup> comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara; <sup>(20)</sup>
- c) capitolato speciale; <sup>(21)</sup>
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione; <sup>(22)</sup>
- f) documento di gara unico europeo; <sup>(23)</sup>
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione];*
- h) **[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]** Il patto di integrità/protocollo di legalità [●] *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. [●] del [●], delibera n. [●] del [●] da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
- i) **DUVRI**
- j) [●] *[indicare eventuali altri allegati, ad esempio modello/schema per la presentazione dell'offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico, e in caso di applicazione della clausola sociale l'elenco del personale da riassorbire].*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente <sup>(24)</sup> sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [●] *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma [●] *[indicare l'apposita sezione].* <sup>(25)</sup>

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno [●] *[indicare il numero di giorni, ad esempio 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *[indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti]*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana *[in alternativa in caso di bilinguismo]*. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare]* [●] *[indicare l'altra lingua]*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni <sup>(26)</sup> *[in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma [●] *[indicare*



[l'apposita sezione] e sul sito istituzionale [●] [indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. (27)

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal [decreto legislativo n. 82/05](#), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli [articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05](#) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati [articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05](#).

[eventuale] La stazione appaltante, dopo aver predisposto la proposta di aggiudicazione, invierà, al domicilio digitale del miglior offerente, la comunicazione di avvenuta trasmissione della notifica di richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1 punto 3.3 lett. b) della [delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023](#). Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all'operatore per confermare l'autorizzazione all'accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l'operatore economico che non adempia a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara (28). Entro lo stesso termine, l'operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo Virtuale" (FVOE) si rinvia alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> [verificare l'indirizzo e aggiornare la procedura quando sarà attiva l'interoperabilità tra il dgue elettronico inserito nella piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante e il fascicolo virtuale].

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'[art. 65 lett. b\), c\), d\) del Codice](#), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. (29)

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

*N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.*

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché [●] [motivare la mancata suddivisione in lotti (30) tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese]. (31)

Tabella 1 (Elenco Servizi e/o Forniture) (32)

n.	Descrizione Servizi e/o Forniture	CPV (33)	P (principale) S (secondaria) (34)	Importo
1	[●]	[●]	[●]	[●]
2	[●]	[●]	[●]	[●]

3	[●]	[●]	[●]	[●]
<b>A) Importo a base di gara</b> <sup>(35)</sup>				[●]
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b> [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				[●]
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				[●]

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di Servizi e/o Forniture riportare il testo seguente fino all'indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] <sup>(36)</sup>

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € [●] <sup>(37)</sup> [indicare l'importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi [●] [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione] e riferiti a [●] [specificare a quali servizi si riferiscono i costi della manodopera].

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.** <sup>(38)</sup>

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono [●] [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]. <sup>(39)</sup>

[In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00] L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché [●] [indicare i motivi]

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei Servizi e/o Forniture oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per [●] [inserire i beni o servizi], di cui alla delibera dell'ANAC n. [●] del [●] [la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando].

**Tabella 1bis (Elenco Lavori)** <sup>(40)</sup>

N.	Descrizione dei Lavori	Cpv	Categoria e Classifica	Quota subappaltabile	P = Prevalente S = scorponabile	Importo (€)
1	[●]	[●]	[●] [●]	[●]	[●]	[●]
2	[●]	[●]	[●] [●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●] [●]	[●]	[●]	[●]
<b>A) Importo a base di gara</b> <sup>(43)</sup>						[●]
<b>B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b> [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]						[●]
<b>A) + B) Importo complessivo</b>						[●]

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € [●] <sup>(44)</sup> [indicare l'importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi [●] [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l'allegato che contiene questa informazione] e riferiti a [●] [specificare a quali opere si riferiscono i costi della manodopera].

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.** <sup>(45)</sup>

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono [●] [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]. <sup>(46)</sup>

[In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente; ai sensi dell'art 58 comma 3 del Codice sembra sia necessario motivare anche la suddivisione]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, poiché [●]; <sup>(47)</sup>

**Tabella 1**

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]

N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro per forniture/servizi e 1.000.000 euro per lavori, che non superino il venti per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell'elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara. <sup>(48)</sup>

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri [●]. [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese]

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Lotto n. [●]** [indicare il numero di lotto] **CIG [●]**

[Qui sotto ripetere per ogni lotto i dettagli delle prestazioni sopra riportate per il singolo lotto fino alla riga "Altre clausole particolari"]

[●] [omissis]

[Altre clausole eventuali] <sup>(49)</sup>

### 3.1. DURATA

[In caso di appalto di servizi] La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di [●] [indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di [●] [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto] distinti nelle singole fasi secondo la tabella seguente.

La durata massima globale dei servizi oggetto della presente procedura è stabilita in [●] [indicare i giorni] giorni naturali e consecutivi, distinti nelle singole fasi secondo la tabella n.3 a seguire:

**Tabella n. 3- Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare N. Descrizione delle prestazioni CPV**

Descrizione delle prestazioni	Durata massima
[●] [ad esempio, Analisi di approfondimento propedeutiche al PFTE]	[●] [giorni/mesi]
[●] [ad esempio, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE]	[●] [giorni/mesi]
[●]	[●] [giorni/mesi]

[Facoltativo: nel caso di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione quale elemento di valutazione delle offerte negli appalti di progettazione] La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- i termini massimi contrattuali per l'esecuzione di ciascuna fase saranno ridotti sulla base del ribasso temporale formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il [●] [indicare la percentuale massima di ribasso consentita, ad esempio 20%];

N.B. Come per i costi, la fissazione di una soglia al ribasso massimo, specie se associata ad un punteggio elevato, rischia in sede di gara di far convergere tutti verso quel valore. Si pone anche il problema se un ribasso eccessivo dei tempi di realizzazione possa andare a discapito della qualità.

**[In caso di appalto di forniture]** La fornitura è effettuata [●] [indicare i termini per l'esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto], decorrenti dalla data di [●] [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

**[In caso di appalto di lavori]** La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di [●] [indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. <sup>(50)</sup>

**[In caso di lavori preceduti da progettazione]** L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale verifica ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

**[Facoltativo: nel caso di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione quale elemento di valutazione delle offerte]** La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

**[Facoltativo nel caso si intenda disciplinare l'applicazione di penali da ritardata esecuzione]** Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori/servizi/forniture, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori/dell'Esecuzione ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, nella misura giornaliera compresa del [●] [tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille] dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

**[Facoltativo nel caso si intenda disciplinare l'applicazione di un premio di accelerazione dell'esecuzione dei lavori]** Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera compresa del [●] [tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille] dell'ammontare netto contrattuale. I premi non possono comunque superare, complessivamente, il [●] [es. 10 per cento] di detto ammontare netto contrattuale.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi / delle forniture / delle opere superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire <sup>(51)</sup>. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza [●] . [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera a (lavori) lettera b (forniture e servizi) del Codice]. <sup>(52)</sup>

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]**

**[Facoltativo] Opzione di proroga del contratto:** ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a [●] [indicare mesi/giorni] ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto [o, in alternativa] alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € [●] [indicare l'importo], al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno [●] [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto. <sup>(53)</sup>

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. <sup>(54)</sup>

**[Facoltativo] Affidamento di lavori / servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice:** entro [●] [indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove opere / nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti lavori / servizi: [●] [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € [●] [indicare l'importo], al netto di Iva. <sup>(55)</sup>

**[Facoltativo] Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. <sup>(56)</sup>

**[Facoltativo]** Modifiche del contratto ai sensi dell'[articolo 120, comma 1, lettera a\) del Codice](#): la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: [●] *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate].*

**[Facoltativo]** Clausola di rinegoziazione: [●] . *[ai sensi dell'[articolo 9 del Codice](#), la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]* <sup>(57)</sup>

**[Facoltativo]** Modifiche del contratto ai sensi dell'[articolo 120, comma 1, lettera d\) del Codice](#): la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: [●] *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze].*

**[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative.]** Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € [●] <sup>(58)</sup> *[indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti], al netto di Iva [così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:*

**Tabella 1**

Importo complessivo (A+B) <sup>(59)</sup>	[●]
Importo per l'opzione di proroga	[●]
importo per <b>lavori/servizi</b> analoghi	[●]
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento <sup>(60)</sup>	[●]
[●] . <i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]</i>	[●]
<b>Valore globale stimato</b>	[●] <i>[somma di tutti gli importi]</i>

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

**[Facoltativo: riserva di partecipazione]** <sup>(61)</sup> La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

**[in alternativa]** L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 67 e 68 del Codice](#).

I consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2 del Codice](#) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. <sup>(62)</sup>

I consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

**[Facoltativo, limiti ai cd. "raggruppamenti sovrabbondanti"]** Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del Codice civile](#). <sup>(63)</sup>

Il concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro [●] *[indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta]* giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. <sup>(64)</sup>

#### **[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti**

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. [●] *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio [●] *[la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*. <sup>(65)</sup>

Tale limitazione è stata imposta perché [●]. *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice]*

#### **[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti**

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di [●] *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per [●] *[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico]*.

Tale limitazione è stata imposta perché [●]. *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice]* <sup>(66)</sup>

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto [●] <sup>(67)</sup>. *[la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile]*. <sup>(68)</sup>

#### **[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. [●] *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: [●] *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*. <sup>(69)</sup>

Le aggregazioni di retisti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera g\) del Codice](#) <sup>(70)</sup>, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\), c\), d\)](#).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese **purché non rivesta la qualità di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

*[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti]* I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di [●] *[inserire la forma giuridica specifica]*. (71)

*[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti]* I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: [●]. *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*. (72)

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**). (73)

Le circostanze di cui all'[articolo 94](#) del Codice sono cause di **esclusione automatica** (74). La sussistenza delle circostanze di cui all'[articolo 95](#) del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. (75)

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\) del Codice](#), i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. (76)

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'[articolo 65, comma 2, lett. d\) del Codice](#), i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. (77)

### SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95 del Codice](#), ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning (78) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'[articolo 96, comma 6 del Codice](#);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al [comma 6 dell'articolo 96 del Codice](#) dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli [articoli 94 e 95 del Codice](#), si valutano le misure adottate ai sensi dell'[articolo 97 del Codice](#) al fine di decidere sull'esclusione.

### ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'[articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165](#) a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. (79)

[In caso di servizi o forniture o lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. <sup>(80)</sup>

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. <sup>(81)</sup>

[In caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice <sup>(82)</sup> e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108] <sup>(83)</sup>

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. <sup>(84)</sup>

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). <sup>(85)</sup>

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

*N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

*In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.*

*NB.: Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice. <sup>(86)</sup>*

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI <sup>(87)</sup>

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti <sup>(88)</sup> con quelle oggetto della presente procedura di gara. <sup>(89)</sup>

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento*



b) *[In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente]* Iscrizione a [●] *[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante [●] *[indicare i documenti a comprova; di regola il documento a comprova del possesso del requisito deve essere acquisit d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE].*

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - FORNITURE/SERVIZI

a) *[Facoltativo]* Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € [●] IVA esclusa

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore].* [90]

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte [91] corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#), dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) *[In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente]* [●] *[indicare i requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante [●] *[indicare i documenti a comprova].*

## 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI

a) *[Facoltativo]* Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. [●] servizi analoghi [o forniture analoghe] a [●] *[indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € [●] : *[se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].* [92]

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) *[In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente]* [●] *[indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante [●] *[indicare li documenti a comprova].*

### Requisiti in caso di partecipazione a più lotti

*[Nel presente paragrafo la stazione appaltante può disciplinare le modalità di partecipazione degli operatori invitati ai diversi lotti. Si ricorda che l'[art. 100, comma 11 del Codice](#) dispone rispetto al fatturato che "Per gli appalti divisi in lotti, salvo diversa motivata scelta della SA, il fatturato si applica per ogni singolo lotto"].*

[●] *[Specificare i requisiti come da punto precedente]*

*[nel caso in cui i requisiti di partecipazione alla gara (es economici e tecnici) siano diversi per i vari Lotti, inserire quanto segue:]*

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici dovranno produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;
- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto ciascuna impresa dovrà produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;
- *[da eliminare nel caso di blocco della forma di partecipazione]* nell'ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tante domande di partecipazione e tanti DGUE, specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, l'eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio.

*[da valorizzare nel caso in cui i requisiti di partecipazione richiesti per i vari Lotti siano gli stessi (es. nel caso in cui per i vari lotti la tipologia di fatturato richiesto sia la stessa e cambia solo l'importo):*

In caso di partecipazione a più Lotti:

- = il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione;
- *[in caso di vincolo di partecipazione e/o di blocco degli RTI o comunque nel caso in cui l'RTI non muti la sua compagine]* in caso di RTI e Consorzi ordinari che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
  - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
  - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.
- *[da eliminare nel caso di blocco della forma di partecipazione]* in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare "un'offerta" per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 12 del presente disciplinare>.

*[In assenza di requisiti economici e tecnici]* Si ricorda che, in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, l'operatore che presenta offerta per singolo Lotto dovrà inviare "un'offerta" per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al punto [●] *[“13” da verificare]* del presente disciplinare.

#### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - **FORNITURE/SERVIZI**

I soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera e\), f\) g\) e h\) del Codice](#) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. <sup>[93]</sup>

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'[allegato II.12](#), parte V, di cui al punto [●] *[“6.1 lettera b)” da verificare]* devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'[articolo 100 del Codice](#), si valutano le misure adottate ai sensi dell'[articolo 97 del Codice](#) al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - **FORNITURE/SERVIZI**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

*[Se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]*

- b) *[Se richiesti altri requisiti di idoneità professionale]* Il requisito relativo all'iscrizione [●] *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] deve essere posseduto dall'esecutore.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA - FORNITURE/SERVIZI

- a) *[Se richiesto]* Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto [●] ["6.2" da verificare] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

*[o in alternativa]*

*[Se richiesto]* Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto [●] ["6.2" da verificare] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati [●] *[ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

- b) *[Se richiesti ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente]* Il requisito relativo a [●] *[specificare il requisito]* di cui al punto [●] ["6.2" da verificare] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati [●] *[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].*

#### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI

- a) *[Se richiesto elenco di servizi/forniture analoghi]* Il requisito dei servizi analoghi *[o forniture analoghe]* di cui al precedente punto [●] ["6.3" da verificare], richiesto in relazione alla prestazione [●] *[indicare la prestazione]*, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

*[o in alternativa]*

*[Se richiesto elenco di servizi/forniture analoghi]* Il requisito dei servizi analoghi *[o forniture analoghe]* di cui al precedente punto [●] ["6.3" da verificare], deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati [●] *[ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].* <sup>(94)</sup>

N.B.: se richiesto l'elenco di *servizi/forniture* in prestazioni diverse, ripetere la dicitura per ogni prestazione

- b) *[Se richiesti ulteriori requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente]* Il requisito relativo a [●] *[specificare il requisito]* di cui al punto [●] ["6.3" da verificare] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati [●] *[la stazione appaltante indica le eventuali modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, nel rispetto del principio di proporzionalità].*

#### 6.5.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI <sup>(95)</sup>

##### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori *[se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola].*
- b) *[Se richiesti altri requisiti di idoneità]* Il requisito relativo all'iscrizione [●] *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

##### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE - FORNITURE/SERVIZI <sup>(96)</sup>

*[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6,2 e 6,3 - verificare riferimenti]*

I consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\) e c\) del Codice](#), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. <sup>(97)</sup>

Per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lett. d\) del Codice](#), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'[articolo 100 del Codice](#), si valutano le misure adottate ai sensi dell'[articolo 97 del Codice](#) al fine di decidere sull'esclusione.

**[in caso di lavori aggiungere o sostituire i punti precedenti (da 6.1) con il presente sottopunto]**

#### 6.6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - LAVORI

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. <sup>(98)</sup>

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'[allegato II.11 del Codice](#);

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento*

- b) **[In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente]** Iscrizione a [●] *[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante [●] *[indicare i documenti a comprova]*.

#### 6.7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA - LAVORI

- a) Requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 100 comma 4 del Codice](#), mediante **attestazione**, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta nelle categorie di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ai sensi del citato [art. 100 del Codice](#) e [art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice](#). <sup>(99)</sup>

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'[art. 24](#) del Codice:

- Per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'[Allegato II.12](#) al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei **lavori** ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

**[riportare se del caso]** Le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 possono essere ricoperte dalle imprese che sono in possesso della SOA in OG11. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i **lavori** in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, ciò a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di **opere** specializzate non possedute dall'operatore.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei **lavori** ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'[art. 119 comma 2 del Codice](#).

L'operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG11, qualora prevista, può eseguire i **lavori** in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, ai sensi art. 18 comma 21 dell'[Allegato II.12](#) al Codice.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all art. 2 comma 2 dell'[Allegato II.12](#) al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei **lavori** a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'[Allegato II.12](#) al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall' art. 11 comma 1 dell'[Allegato II.12](#) al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall' art. 16 comma 5 dell'[Allegato II.12](#) al Codice; <sup>(100)</sup>
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'[Allegato II.12](#) al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA. <sup>(101)</sup>

Per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'[articolo 69 del Codice](#), se non in possesso delle attestazioni SOA, devono dichiarare i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsto dall'[art. 18 dell'allegato II.12 del Codice](#). Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'[Allegato II.12](#) al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'[articolo 69 del Codice](#), la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 91, comma 3, del codice](#).

**[Nel caso di appalti di **lavori** di importo inferiore a € 150.000 sostituire il punto precedente con la seguente disciplina - dal punto precedente riproporre l'ultimo capoverso sugli operatori non stabiliti in Italia- e adattare di conseguenza i due punti successivi (6.8 e 6.9)]**

Ai sensi dell'[art. 28 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023](#) gli operatori economici possono partecipare all'appalto qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei **lavori** analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei **lavori** eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei **lavori** sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei **lavori** è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei **lavori** così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Gli operatori economici, per partecipare agli appalti concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto nel presente punto alle lettere a), b) e c), devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

I requisiti, previsti dal presente punto, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dall'[Allegato II.12 del Codice](#) e dichiarati in sede di partecipazione con le modalità di cui all'[articolo 91, comma 3, del codice](#).

#### 6.8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - LAVORI

##### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - LAVORI

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.6 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

*[Se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]*

- b) *[Se richiesti altri requisiti di idoneità professionale]* Il requisito relativo all'iscrizione [●] *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto 6.6 deve essere posseduto dall'esecutore.

##### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE - LAVORI

Il requisito di cui al punto [●] *[“6.7” verificare il riferimento]*, relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera e\), del codice](#), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'[art. 68 comma 12 del Codice](#), se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati. <sup>(102)</sup>

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

*[in caso di prestazioni di appalto integrato di progettazione ed esecuzione]* Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Pertanto i requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'[articolo 44, comma 3, del codice](#), devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'[articolo 66, comma 1, del codice](#). Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'[articolo 66, comma 1, del codice](#), laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

**6.9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI - LAVORI****REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - LAVORI**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.6 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori *[se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]*.
- b) *[Se richiesti altri requisiti di idoneità]* Il requisito relativo all'iscrizione [●] *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto 6.6 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

**REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE - LAVORI**

In relazione al requisito di cui al punto [●] *[“6.7” verificare il riferimento]* di possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, per i consorzi, di cui all'[articolo 65, comma 2, lett. b\), c\) e d\) del Codice](#), i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Le consorziate designate come esecutrici dell'appalto dovranno unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. <sup>(103)</sup>

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'[articolo 100 del Codice](#), si valutano le misure adottate ai sensi dell'[articolo 97 del Codice](#) al fine di decidere sull'esclusione.

**7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [●] *[“6” verificare il riferimento]* <sup>(104)</sup> e/o per migliorare la propria offerta. <sup>(105)</sup>

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. <sup>(106)</sup>

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti. <sup>(107)</sup>

*[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda prevedere che taluni compiti essenziali siano svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante allo stesso]* L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: [●] *[indicare quali]* tramite le figure specificatamente indicate [●] *[es. “gruppo di lavoro”]*. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire [●] *[indicare le motivazioni]*.

Ai sensi dell'[articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa](#) <sup>(108)</sup> e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'[articolo 40 del succitato codice](#) e il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 47 del codice](#) medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

*[Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)]* Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

*[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'[articolo 100, comma 3, del Codice](#)]* Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto [●] *[indicare il riferimento]* solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. <sup>(109)</sup>

*[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto]* Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto [●] *[indicare il riferimento]* solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. <sup>(110)</sup>

[Facoltativo per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione] Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: [●] [descrivere i compiti] sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento. (111)

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di capacità generale previsti dal punto [●] ["5" da verificare] e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al punto [●] ["6" da verificare] e/o per migliorare la propria offerta, oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. (112)

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (113) che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono invece essere allegati nell'offerta tecnica. (114)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. (115)

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro [●] [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. (116)

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) del Codice, con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. (117)

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

[nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere quanto segue] È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. (118)

[nel caso di contratti aventi ad oggetto lavori, aggiungere quanto segue] È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all'affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose]

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: [●] [indicare quali]. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire [●] [indicare le motivazioni]. (119)

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: [●] [indicare le prestazioni]. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire [●] [indicare le motivazioni]. (120)

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia. (121)



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. <sup>(122)</sup>

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, nelle ipotesi previste all'[art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023](#).

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE <sup>(123)</sup> E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

[Tenuto conto della tipologia di intervento, inserire le seguenti clausole sociali. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] <sup>(124)</sup>

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto [●] ["3" da verificare], oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. <sup>(125)</sup>

[In caso di presenza della clausola sociale di cui al punto 9 non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera] Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto [●] ["3" da verificare]

[In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati. <sup>(126)</sup>

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel [●] [indicare il paragrafo del capitolato o lo specifico documento indicato al punto 2.1 - da verificare] e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della [legge n. 381/91](#), qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice <sup>(127)</sup> e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione] <sup>(128)</sup>

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al [●] per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile
- una quota pari al [●] per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile

[la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con [Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021](#) (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'[allegato II.3 al codice](#)].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

*[Per le altre procedure]* Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a [●] *[le stazioni appaltanti indicano quali misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento]* <sup>(129)</sup>

*[Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice]* Per l'esecuzione del [●] *[servizio/fornitura/lavori]* oggetto del presente appalto, ai sensi dell'[articolo 113 del Codice](#), è richiesto [●] *[specificare]*.

*[facoltativa, per i lavori]* L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e deve dichiarare fin d'ora di impegnarsi a osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme e disposizioni applicabili a tal fine, in particolare quanto statuito dal [d.lgs. 81/2008](#).

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

*[Eventuale, nel caso di affidamento diretto o procedura negoziata per appalti sotto soglia]* La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'[articolo 53, comma 1 del Codice](#). <sup>(130)</sup>

*[in alternativa ai due paragrafi precedenti]*

L'offerta *[eventualmente: "per ciascun lotto"]* è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria <sup>(131)</sup> pari a [●] *[2% del valore complessivo dell'appalto ovvero, sopra soglia, altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice, mentre sottosoglia, di regola non richiesta e comunque pari al 1% ai sensi dell' art. 53 comma 1 del Codice]* <sup>(132)</sup> e precisamente di importo pari ad € [●] *[indicare]* <sup>(133)</sup> Si applicano le riduzioni di cui all'[articolo 106, comma 8 del Codice](#). <sup>(134)</sup>

*N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

*[In caso di gara divisa in più lotti]* In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

*[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]*

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto [●] *[la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria]* <sup>(135)</sup>;

La fidejussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'[articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#); e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <sup>(136)</sup>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie> <sup>(137)</sup>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Fino al 30 giugno 2024] <sup>(138)</sup> L'operatore economico può, alternativamente:

- a) **presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti** [le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023); Tali piattaforme devono consentire agli interessati la verifica telematica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta];
- b) **presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente**, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. A tal fine, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante deve assicurare il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consentire l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.
- c) **Presentare una garanzia fideiussoria verificabile a mezzo PEC**. Il garante deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, **riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione**. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

[Dal 1° luglio 2024] [nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'[articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#)] L'operatore economico può, alternativamente:

- **presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti** [le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'[articolo 26, comma 1 del Codice](#) (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023). Tali piattaforme devono consentire agli interessati la verifica telematica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta];
- **presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente**, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2 lettere b\), c\), d\) del Codice](#), al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193](#); <sup>(139)</sup>
- d) avere validità per [●] giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: <sup>(140)</sup>
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'[articolo 1944 del Codice civile](#);
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del Codice civile](#);
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) *[facoltativo]* essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'[articolo 106, comma 5 del Codice](#), su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [●] *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'[art. 106, comma 8, del Codice](#) l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere e\), f\), g\), h\) del Codice](#) solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\) del Codice](#), se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. <sup>(141)</sup>
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche; <sup>(142)</sup>
- d. Riduzione del [●] % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: [●] *[la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]* <sup>(143)</sup>. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere e\), f\), g\), h\) del Codice](#) se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\) del Codice](#) se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'[articolo 106, comma 8 del Codice](#), il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

*[Intero punto da sopprimere nel caso in cui non sia previsto il sopralluogo; in tal caso rinumerare tutti i punti che seguono ed aggiornare i riferimenti incrociati]*

Il sopralluogo su [●] *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture/lavori]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni [●] *[fornire la motivazione]*. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara. <sup>(144)</sup>

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato [●] *[indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*. <sup>(145)</sup>

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore [●] *[indicare]* del giorno [●] *[indicare]*, tramite la Piattaforma alla Sezione [●] *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno [●] *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

*N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.*

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

*[se il pagamento del contributo non è dovuto]*

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. [●] del [●] *[ad esempio Delibera numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]* sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

*[in alternativa, se il pagamento del contributo è dovuto]*

*[In caso di lotto unico]* I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € [●] *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. [●] del [●] *[ad esempio Delibera numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]* <sup>(146)</sup>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**. <sup>(147)</sup>

*[In caso di suddivisione in lotti <sup>(148)</sup>]* I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € [●] *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. [●] del [●] *[ad esempio [Delibera numero 610 del 19 dicembre 2023](#) o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> <sup>(149)</sup>*

*L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per **inammissibilità dell'offerta**.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare <sup>(150)</sup>. L'offerta *[ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"]* deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. <sup>(151)</sup>

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#). <sup>(152)</sup>

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del [decreto legislativo n. 82/05](#).

*[In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili]* I campioni *[e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specifica quali]* devono essere trasmessi al seguente indirizzo: [●] *[indicare l'indirizzo]*.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore [●] *[indicare l'orario oo:mm:ss]* del giorno [●] *[indicare la data gg/mm/aaaa]* a **pena di irricevibilità** <sup>(153)</sup>. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. <sup>(154)</sup>

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. <sup>(155)</sup>

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di [●] *[indicare il numero e l'unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati [●] *[indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]*. <sup>(156)</sup>

#### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e nel punto [●] [La SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico] di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. (157)

[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di utilizzo della Piattaforma]

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare; in caso di criterio del prezzo più basso sopprimere questa previsione e tutte le successive che si riferiscono all'offerta tecnica];

C - Offerta economica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare; in caso di criterio del prezzo fisso sopprimere questa previsione e tutte le successive che si riferiscono all'offerta economica].

D - [eventuale, in caso di comprova per l'offerta tecnica] Documenti a comprova: [●] [E' possibile aggiungere buste e modificarne l'ordine di apertura, con possibilità anche di profilazione dei soggetti abilitati alla verifica; pertanto, qualora una gara preveda la documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche o altre tipologie di documenti che dovranno essere resi disponibili alla commissione in un momento diverso da quelli di tipo tecnico/economico, può essere inserita la possibilità di prevedere buste aggiuntive.]

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. (158)

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata [eventuale, mediante [●] specificare in che modo].

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. (159)

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. (160)

[Facoltativo] Le dichiarazioni [●] [specificare quali] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma [eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare “sono compilate online”].

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. [In alternativa in caso di bilinguismo] Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana [e, o specificare] [●] [indicare l'altra lingua].

[In alternativa] La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo [specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante] può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. (161)

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per [●] [indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. (162)

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. (163)

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. (164)

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. (165)

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. (166)

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'**offerta inammissibile**.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'[articolo 101 del Codice](#), possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

**Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente bando. <sup>(167)</sup>

*[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]*

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla [legge 68/1999](#) e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'[articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006](#), e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente bando. <sup>(168)</sup>

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di [●] *[indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni]* <sup>(169)</sup> affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di [●] *[indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma [●] [la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma (170)] per compilare o allegare la seguente documentazione: (171)

- 1) domanda di partecipazione (172)
- 2) DGUE (173)
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria; (174)
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto [●] [15.3 da verificare];
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto [●] [15.3 da verificare];
- 7) [Se previsti altri documenti] [●] [indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso (175)]

*[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]*

- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006](#), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. [●] [inserire] [o in alternativa] è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'[articolo 94 commi 1 e 2 del Codice](#) sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 **del medesimo articolo**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'[articolo 98, comma 3, lettere g\) ed h\) del Codice](#) (176) sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'[articolo 95 del Codice](#), il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'[articolo 95, comma 1, lettera a\) del Codice](#) (177) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'[articolo 98 comma 6 del codice](#) emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'[articolo 98 del Codice](#), commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una **causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino

nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

**[In caso di suddivisione della gara in lotti]** Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\), c\), d\) del Codice](#), il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. **Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.**

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'[articolo 94, comma 3, del Codice](#), ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta,
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**[Se prevista la clausola "sociale" di cui al punto 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera <sup>(178)</sup>]**

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico <sup>(179)</sup> di cui all'[articolo 16 quater del decreto legge 76/20](#); <sup>(180)</sup>
- di garantire, secondo quanto indicato al punto [●] ["9" da verificare], la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto [●] ["9" da verificare], [●] [completare in base a come è stata declinata la clausola].

- **[Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice]** di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al punto [●] ["9" da verificare];

**[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]**

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla [legge n. 68/1999](#);
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'[articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021](#);
- **[nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell'Offerta tecnica <sup>(181)</sup>]** di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di

assicurare all'occupazione giovanile una quota di [●] . % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021](#)] e a quella femminile una quota di [●] . % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021](#)] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;

- **[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi]** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al [decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012](#); <sup>(182)</sup>
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante [●] reperibile a [●] [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità [●] [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. [●] del [●], delibera n. [●] del [●]] accessibile al seguente link [●] [indicare];
- **[in caso di prestazioni di cui ai settori sensibili di cui all'[art 1, comma 53, della legge 190/2012](#)]** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di [●] oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di [●];
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 633/72](#) e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale [●], il codice fiscale [●], la partita IVA [●], l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'[articolo 90 del Codice](#);
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto [●] ["28" da verificare].
- **[fino al 30/6/2024]** Indicare l'indirizzo internet del sito del garante o la piattaforma (operante con tecnologie basate su registri distribuiti) o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche di autenticità della garanzia qualora non indicati dal garante nella documentazione contrattuale.
- **[dal 01/7/2024]** Indicare l'indirizzo internet del sito da utilizzare ai fini delle verifiche di autenticità della garanzia o la piattaforma (operante con tecnologie basate su registri distribuiti) utilizzata dal garante, qualora non indicati dal garante stesso nella documentazione contrattuale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del [decreto legislativo n. 82/2005](#):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera b\), c\) e d\) del Codice](#), la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

*N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.*

*Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.*

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72](#) in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate <sup>(183)</sup> o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 <sup>(184)</sup> e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa <sup>(185)</sup> il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. <sup>(186)</sup>

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al [Decreto legislativo n. 117/2017](#), articolo 82.*

### DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

**Il concorrente dovrà produrre** *[pel caso di gara divisa in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, occorre richiedere tanti DGUE distinti quanti sono i lotti in cui il concorrente intende partecipare, quindi aggiungere: per ciascun lotto]* **il DGUE di cui all'Allegato n. [●] - Documento di gara unico europeo - DGUE.**

**Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto [●] ["15.1" da verificare] e presentato:**

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

- nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

**Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo [eventuale, solo ove siano state previste in strategia e determina a contrarre - e riportate nel paragrafo subappalto - prestazioni riservate esclusivamente all'aggiudicatario: tra quelle non riservate esclusivamente all'affidatario>. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.]

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Con riferimento alla Parte III, sezione B,** si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i corrispondenti campi, in particolare:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al punto [●] ["6.1" da verificare] del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

[NB si consiglia di integrare la disciplina del DGUE recependo le funzionalità specifiche attive nella Piattaforma di e-procurement utilizzata dedicate allo scambio dei file request.xml e response.xml] (187)

**15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14](#)**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del [decreto legislativo n. 14/2019](#). (188)

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: (189)

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

**15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**PER I CONSORZI NON NECESSARI (CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ; CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE; I CONSORZI STABILI)**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
  - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
  - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti i capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
  - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
  - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

**PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- **dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**
- **[in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.**
- **[in caso di progettazione] dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.**

**PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**
- **[in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.**

**PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  - d. **dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**
  - e. **[in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.**

**PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**
- **[in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.**

**PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- [in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- [in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
    - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
    - e. [in caso di lavori] dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

## 16. OFFERTA TECNICA

### [Intero punto da omettere in caso di gara al minor prezzo]

L'operatore economico inserisce [in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"] la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità [●] [indicare le modalità], a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al punto [●] ["15.1" da verificare] <sup>[190]</sup> e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizio/fornitura/lavori offerti; <sup>[191]</sup>
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento; <sup>[192]</sup>
- c) (da produrre solo nel caso in cui l'offerente intenda richiedere l'oscuramento di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Per ulteriori dettagli si rinvia al punto [●] ["27" da verificare] che disciplina l'accesso agli atti) copia dell'Offerta tecnica con oscurate esclusivamente le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale. <sup>[193]</sup>
- d) [altra soluzione qualora si preveda un modulo dedicato all'accesso] Se nel "Modulo Accesso", presentato con la Documentazione amministrativa, è stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica: copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale. <sup>[194]</sup>



e) [●] [indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti].

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto [●] [“18.1” da verificare], i seguenti elementi: [●] [specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l'indice richiesto per la relazione].

[Eventuale, se prevista l'offerta di valori quantitativi imputati dal concorrente] Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di [●] cifre decimali.

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nell'oggetto dell'appalto] La Relazione Tecnica deve inoltre contenere l'indicazione, del nome e delle qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni [●] [In tal caso, è necessario individuare le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, si ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate. È opportuno inserire indicazione anche nel facsimile di Relazione Tecnica]

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. <sup>(195)</sup>

[Nel caso in cui in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione sia riservata a una particolare professione:] In forza del [●] . [indicare le disposizioni applicabili] la prestazione è riservata a [●] [indicare la qualifica professionale].

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nell'appalto] L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni [●] [la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate]. <sup>(196)</sup>

[Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto [●] [“3” da verificare] inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. <sup>(197)</sup>

**NB nel caso in cui sia prevista solo l'offerta economica, prevedere l'obbligo per l'operatore di indicare nell'offerta il diverso CCNL eventualmente applicato, con espressa dichiarazione che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**

[Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale] Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto [●] [“9” da verificare], il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale [eliminare la clausola se la stazione appaltante ha optato per l'inserimento nella domanda di partecipazione]; <sup>(198)</sup>

[Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate] Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto [●] [“9” da verificare], il concorrente [●]. <sup>(199)</sup>

[Facoltativo in caso di Lavori] È [●] [facoltà/obbligo] del concorrente di presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: [●] [specificare, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: [●] [specificare le modalità di presentazione]. <sup>(200)</sup>

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione] L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di [●] . % [indicare la quota

pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021](#)] e a quella femminile una quota di [●] .% [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. <sup>(201)</sup>

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. <sup>(202)</sup>

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce [in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità [●] [indicare le modalità] <sup>(203)</sup>. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) [●] [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo ("al netto di Iva"), ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi o opere, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [nel caso di scorporo della manodopera dalla base d'asta, aggiungere "e della manodopera"; in tal caso aggiungere la seguente voce nell'elenco sottostante: "la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA" precisando in una nota che "Ai sensi dell'[articolo 41 comma 14 del Codice](#) i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera."]. <sup>(204)</sup>

Verranno prese in considerazione fino a [●] [indicare il numero] cifre decimali; <sup>(205)</sup>

b) [Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; <sup>(206)</sup>

c) [Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'[articolo 41 comma 14 del Codice](#) i costi della manodopera indicati al punto [●] ["3" da verificare] del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. <sup>(207)</sup> In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione [se del caso "Seggio di gara"] e al Responsabile del procedimento di valutarne la congruità.

d) [Facoltativo] [●] [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni] <sup>(208)</sup>.

NB nel caso in cui sia prevista solo l'offerta economica, prevedere l'obbligo per l'operatore di indicare nell'offerta il diverso CCNL eventualmente applicato, con espressa dichiarazione che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. <sup>(209)</sup>

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta [in alternativa, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all'oggetto dell'appalto]. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare. <sup>(210)</sup>

Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

Si sconsiglia tuttavia di prevedere l'inserimento a sistema, da parte dei concorrenti, di valori da cui può derivare una discordanza.

Si raccomanda di esplicitare nei passaggi intermedi di calcolo dei punteggi tecnici ed economici nonché nelle formule, il numero di cifre decimali cui il Sistema applicherà la regola di arrotondamento.

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;

- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9)

**18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo / minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice. <sup>[211]</sup>

*[nel caso di miglior rapporto qualità prezzo fino al punto [●] ["19" da verificare]*

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici].

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	[●] [indicare punteggio]
Offerta economica <sup>[212]</sup>	[●] [indicare punteggio]
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

*N.B.: Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del Codice quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.*

*Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. <sup>[213]</sup>*

**18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

*[Intero punto da omettere in caso di gara al minor prezzo]*

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione <sup>[214]</sup> elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. <sup>[215]</sup>

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. <sup>[216]</sup>

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. <sup>[217]</sup>

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica <sup>[218]</sup>**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE <sup>[219]</sup>	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	[●] [indicare criterio]	[●]	1.1	[●] [indicare sub-criterio]	[●]	[●]	[●]
			1.2	[●] [indicare sub-criterio]	[●]	[●]	[●]
2	[●] [indicare criterio]	[●]	2.1	[●] [indicare sub-criterio]	[●]	[●]	[●]
			2.2	[●] [indicare sub-criterio]	[●]	[●]	[●]
	<b>Totale</b>	<b>100</b>			[●]	[●]	[●]

*Nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante: <sup>[220]</sup>*

- in caso di servizi e forniture e opere per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;
- tiene conto dei criteri premianti indicati con riferimento all'uso della metodologia BIM;

- può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all'[allegato II.5](#) qualora intenda acquistare **forniture** o **servizi** con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;

- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006](#) (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il [Comunicato del Presidente del 30/11/2022](#).

- può prevedere criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'[articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021](#)) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'[articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21](#), per i contratti PNRR e dell'[allegato II.3](#) per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.

- La riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara. In tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta.

**[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a [●] [indicare la/le soglie di punteggio] per [●] [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: [●]", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. <sup>(221)</sup>

**[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici]** Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto [●] ["18.4" da verificare].

**[Altre condizioni]** l'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**[Intero punto da omettere in caso di gara al minor prezzo]**

**[In caso di criteri qualitativi]** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo [●] [indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie <sup>(222)</sup>, etc.]. <sup>(223)</sup>

N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"). <sup>(224)</sup>

**[In caso di criteri quantitativi]** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo [●]. [indicare il metodo prescelto -- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].

*[In caso di criteri tabellari]* Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]*: (225)

FORMULA CON INTERPOLAZIONE LINEARE (226)

$$C_i = \frac{A_i}{A_{\max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$  = ribasso percentuale più conveniente

*[o in alternativa solo per criterio opev]*

FORMULA "BILINEARE" (227)

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{\text{soglia}}} \right) A_i \leq A_{\text{soglia}} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[ \frac{(A_i - A_{\text{soglia}})}{(A_{\max} - A_{\text{soglia}})} \right] A_i > A_{\text{soglia}} \end{cases}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$  oppure  $0,85$  oppure  $0,90$  *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]*

$A_{\max}$  = valore del ribasso più conveniente

*[o in alternativa solo per criterio opev]*

FORMULA "QUADRATICA" (228)

$$C_i = \left( \frac{A_i}{A_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$  = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha$  = coefficiente tale per cui  $0 < \alpha < 1$  (229)

*N.B. La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l'utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente  $\alpha < 1$ . Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione Illustrativa.*

*[o in alternativa solo per criterio opev]*

FORMULA "[●]" *[RIPORTARE LA FORMULA NON LINEARE/INDIPENDENTE PRESCELTA]*. (230)

N.B. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di forniture o servizi o lavori per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta "marginale".

[eventuale solo per criterio opev] Formule di calcolo dei coefficienti quantitativi delle offerte – Riduzione temporale (231)

#### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

[Intero punto da omettere in caso di gara al minor prezzo]

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: [●] [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula: (232)

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente "i-esimo"

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente "i-esimo"

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, [●], n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato [●] [indicare il metodo di calcolo prescelto,].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. (233)

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

[Intero punto da omettere in caso di gara al minor prezzo]

La commissione giudicatrice (234) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (235) ed è composta da un numero dispari pari a n. [●] [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte. (236)

## 19. AUTORITA' MONOCRATICA

*[da inserire nel caso di gara al minor prezzo]*

Come previsto dall'art. 93 del Codice, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del medesimo articolo.

L' Autorità Monocratica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un soggetto esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo all'autorità non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione dell'Autorità Monocratica e il curriculum è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Autorità Monocratica è responsabile della valutazione delle offerte Amministrative ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio dell'autorità ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno [●] *[indicare il giorno]*, alle ore [●] *[indicare l'ora]*.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara <sup>(237)</sup> preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche *[in caso di miglior rapporto qualità prezzo]*
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. <sup>(238)</sup>

*[Se del caso] Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara.*

*[Facoltativo] Inversione procedimentale:* ai sensi dell'[art. 107, comma 3, del Codice](#), la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale *[o, in alternativa]* la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte *[indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a ..." indicare il numero]* <sup>(239)</sup>

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara

*[in alternativa]* Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria

*[in alternativa]* Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

*[Eliminare questo articolo se si ricorre all'inversione procedimentale]*

Il/la [●] [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto [●] ["14" da verificare].
- d) **adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.**

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione [240]. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. [241]

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

**[nel caso di prezzo più basso sopprime i riferimenti all'offerta tecnica]**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

[Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice] [●] procede [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

**[In alternativa in caso di inversione procedimentale – in tal caso rinumerare il presente punto]**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

**[Facoltativo: in caso riparametrazione]** La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul [●] [scegliere tra prezzo o offerta tecnica].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa [242] sul prezzo entro [●] [indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto [●] ["2.3" da verificare]. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha



presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto [●] ["2.3" da verificare].

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto [●] ["20" da verificare], i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- *[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]* mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

*[nel caso di criterio oepv o di gara sopra soglia UE al minor prezzo o nel caso di appalti di forniture sotto soglia o in caso di affidamenti diretti di qualsiasi settore di attività]*

*[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo – in ogni caso se si ricorre all'inversione procedimentale rinumerare il presente punto]*

Sono considerate anormalmente basse le offerte che [●]. *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta].* <sup>(243)</sup>

*[eventuale ove presenti i costi della manodopera]* Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al punto [●] ["3" da verificare].

*[Facoltativo]* La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *[Facoltativo: "avvalendosi di [●]"* indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc] ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. <sup>(244)</sup>

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

*[Facoltativo]* Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. <sup>(245)</sup>

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni <sup>(246)</sup>, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. <sup>(247)</sup>

Il RUP **esclude le offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. <sup>(248)</sup>

*[nel caso di gara al minor prezzo sotto soglia UE di lavori o servizi, esclusi gli affidamenti diretti]*

Poiché l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo trova applicazione l'art. 54. [\(Esclusione automatica delle offerte anomale\) del Codice](#), pertanto, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 110 del Codice](#), si prevede l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. <sup>(249)</sup>

Per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato [II.2 del Codice](#), il metodo stabilito dalla Stazione appaltante sarà:

- il seguente [●] [indicare uno dei seguenti metodi: "Metodo A" oppure "Metodo B" oppure "Metodo C"]: (250)  
[in alternativa]
- sorteggiato in sede di valutazione delle offerte.

[NB L'applicazione del metodo C (sia se indicato inizialmente, sia nel caso di ricorso al sorteggio) richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo "sconto di riferimento" che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Questa opzione risulta difficilmente percorribile in caso di appalti di **servizi / forniture**, poiché nella disciplina del Metodo C è prevista la tabella degli sconti di riferimento solo nel caso di **lavori**]. In assenza di una tabella di riferimento oppure qualora la Stazione Appaltante voglia discostarsi da essa, è consentito individuare autonomamente lo sconto di riferimento purché siano applicati criteri verificabili per determinare tale sconto, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

[Fino al 30/6/2024] [Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108] La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

#### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA- CRISTALLIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di procedere all'apertura della documentazione amministrativa, si effettuerà sorteggio del concorrente vincitore in seduta pubblica, previa notifica ai partecipanti.

#### XX. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se non si ricorre all'inversione procedimentale - se si ricorre all'inversione procedimentale numerare il presente punto in accordo con i precedenti]

Il/La [●] [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche [Facoltativo il secondo in graduatoria e] n. [●] [indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo] concorrenti, sorteggiati [●] [indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma], ai sensi dell'articolo 71 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#). (251)

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. (252)

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. <sup>(253)</sup>

**[Facoltativo]** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. <sup>(254)</sup>

**[Facoltativo]** Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della [direttiva 2014/24/UE](#). <sup>(255)</sup>

**[La clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale]** Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace <sup>(256)</sup>. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'**esclusione**, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. <sup>(257)</sup>

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. <sup>(258)</sup>

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro [●] **[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]** giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'[articolo 18 comma 2 del Codice](#). <sup>(259)</sup>

**[in alternativa in caso di procedura sotto soglia UE]** Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'[art.55 \(Termini dilatori\) del Codice](#); pertanto la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre i termini dilatori previsti dall'[articolo 18, commi 3 e 4](#), non trovano applicazione. <sup>(260)</sup>

**[Facoltativo]** A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva <sup>261</sup> da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'[articolo 117 del Codice](#). <sup>(262)</sup>

*N.B. Ai sensi dell'[articolo 117, comma 14, del Codice](#), qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione <sup>(263)</sup>*

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. <sup>(264)</sup>

*[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto]* Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, **eventualmente necessari per l'esecuzione del contratto**, di cui all'[articolo 119, comma 3, lett. d\) del Codice](#). <sup>(265)</sup>

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. <sup>(266)</sup>

Il contratto è stipulato mediante [●] *[indicare una delle modalità individuate dall'[articolo 18 del codice](#)]*.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

*[Facoltativo]* In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'[art. 124 comma 2 del Codice](#). <sup>(267)</sup>

## 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla [legge 13 agosto 2010, n. 136](#). <sup>(268)</sup>

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'**opera/servizio/fornitura** alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. <sup>(269)</sup>

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel [Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62](#) e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante <sup>(270)</sup> e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché *[per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del [decreto legislativo n. 231/01](#)]*. <sup>(271)</sup>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 35 del Codice](#) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'[articolo 36 del codice](#). <sup>(272)</sup>

### *[Adattare o sopprimere in caso di gara al minor prezzo]*

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici o commerciali (know-how).

In tal caso, l'operatore dovrà:

1. puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'[art. 35 comma 4 del Codice](#), da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
2. produrre una copia dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale. <sup>(273)</sup>

Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'[articolo 36, comma 4, del codice](#), la stazione appaltante rende disponibile la copia dell'offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di [●] *[indicare il Tribunale competente]*. <sup>(274)</sup>

*[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex [articolo 213 del Codice](#) nel contratto <sup>(275)</sup>] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli [211](#) e [212](#) del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli [213](#) e [214](#) del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'[articolo 213, comma 3, del Codice](#), l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con [●] n. [●] del [●] *[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria]*.*

*[clausola obbligatoria per **lavori sopra soglia ue** / **servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi]*** Trova applicazione la disciplina di cui all'[articolo 215 del Codice](#) relativamente al collegio consultivo tecnico <sup>(276)</sup> formato secondo le modalità di cui all'[allegato V.2 del Codice](#), al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. [●] *[indicare il numero]* membri. <sup>(277)</sup>

## 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del [Regolamento UE n. 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196](#) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del [decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21](#) e dei relativi atti di attuazione <sup>(278)</sup>. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali [●] *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].*

*[In alternativa]* I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del [Regolamento UE n. 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del [decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21](#) e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub [●] *[indicare il numero dell'allegato].* <sup>(279)</sup>

*N.B. La stazione appaltante predisponde la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy*